



**Comune  
di Verona**

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

## **Ordinanza Sindacale n. 36 del 30/09/2025**

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTEKNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.**

### **PREMESSO CHE:**

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo i più recenti rapporti INEMAR VENETO, inventario della Regione Veneto delle emissioni in atmosfera, viene evidenziata la responsabilità della combustione delle biomasse legnose nella formazione delle polveri sottili e del benzo(a)pirene, che tende a legarsi alla parte più sottile del particolato atmosferico con riconosciute proprietà mutagene e cancerogene;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM<sub>10</sub> permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, in cui il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0521;

### **PRESO ATTO CHE:**

- la Regione Veneto ha approvato, con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004, il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A), successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 e con D.G.R. n. 377 del 15 aprile 2025, classificando le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme,

individuando le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definendo le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM<sub>10</sub>), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

- le seguenti azioni operative indicate nelle schede dell'Allegato A1 alla DGR 377 del 15 aprile 2025 esplicitano le misure da adottare attraverso provvedimenti da parte dell'Amministrazione comunale:
  - E.1.a "Divieti di utilizzo di apparecchi civili alto emissivi alimentati a biomasse legnose"
  - E.3.a "Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno"
  - E.3.b "Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche"
  - E.3.d "Obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW"
  - E.7.a "Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio"
  - AG.1.a "Divieti di abbruciamento di residui agricoli e forestali"
- altre schede dell'Allegato A1 alla DGR 377 del 15 aprile 2025 esplicitano misure strutturali che non prevedono ulteriori provvedimenti:
  - AG 3.a "Divieto di spandimento di liquami zootecnici in periodi annuali stabiliti in condizioni di allerta secondo le disposizioni del bollettino agrometeo-nitrati emanato da ARPAV"
  - AG 3.c "Obbligo interrimento liquami zootecnici"

#### RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>:

◦ **Nessuna allerta - verde;**

◦ **Livello di allerta 1 - arancio;**

◦ **Livello di allerta 2 - rosso.**

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati le informazioni necessarie per l'attivazione delle allerte;

il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub>;

#### VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM<sub>10</sub> in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- l'agglomerato di Verona (IT0521) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM<sub>10</sub>;

#### CONSIDERATO CHE:

- i valori massimi di temperatura negli ambienti sono individuati dall'art 3 del D.P.R. 74/2013 e che il Sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto ha facoltà di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- relativamente agli abbruciamenti è prevista la facoltà per i Comuni, ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, confermata anche dall'articolo 10 del DL 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, di *"sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM<sub>10</sub>)"*. Il periodo in cui sussistono le suddette condizioni è stato individuato con DGRV n. 122/2015 dal 1 ottobre al 31 marzo ed esteso al 30 aprile con DGRV n. 238/2021;

#### TENUTO CONTO

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto nell'incontro del 04/06/2025;
- delle indicazioni fornite dalla Regione del Veneto ai TTZ, trasmessa dalla Provincia di Verona con numero registro 0051093 del 01/09/2025;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale nella seduta del 8 settembre 2025;
- degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale attraverso la Deliberazione n. 889 del 09 settembre 2025;
- nota Regione Veneto prot. n. 460440 del 16.09.2025;

#### RICHIAMATI:

- il Protocollo di intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;
- la L.R. Veneto 33/85 e s.m.i. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM<sub>10</sub>);
- il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana che all’articolo 30bis stabilisce divieti di utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici;
- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Verona è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile nella misura massima di 14 (quattordici) ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23, e che ai sensi del comma 3 articolo 4 del D.P.R. 74/2013 al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

## O R D I N A

**in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:**

1. divieto di utilizzare generatori di calore e stufe ad uso civile (generatori a servizio di edifici classificati in base al DPR 412/1993 con la sigla E.1- residenza e assimilabili) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva **inferiore a 3 stelle** (rif. DM 186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
2. obbligo di utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, esclusivamente pellet certificato conforme alla classe A1 secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di migliore qualità rispetto a questa;
3. divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale di cui all’articolo 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative (rif. D. Lgs. n. 19/2021);
4. i barbecue / preparazione di caldarroste all’aperto afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria che utilizzano combustibili solidi (legna, carbone vegetale) sono consentiti in livello verde solo se valgono tutte le seguenti condizioni:

- dispositivi: max 1 per esercizio;
  - dimensioni: braciere circolare  $\varnothing \leq 80$  cm oppure rettangolare con lato maggiore  $\leq 80$  cm; superficie utile di cottura  $\leq 0,5$  mq;
  - combustibile: legna con umidità  $\leq 25$  % oppure carbone vegetale certificato; sono vietati legni trattati, truciolari, pallet trattati e acceleranti liquidi;
5. obbligo: i falò tradizionali e i fuochi di artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015 art. 3 comma 2 lett a) sono consentiti esclusivamente al livello verde ed al massimo per due eventi complessivi, anche nella stessa giornata, nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 e devono necessariamente essere preventivamente autorizzati da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso le vigenti disposizioni regolamentari e qualora promossi / autorizzati dal Comune in occasione di festeggiamenti tradizionali. La biomassa impiegata nei falò tradizionali deve essere non trattata chimicamente, priva di vernici, pitture, impregnanti, collanti o altri additivi che possano generare emissioni tossiche. Si raccomanda l'uso di legna ben stagionata (contenuto d'umidità basso) per migliorare l'efficienza della combustione e ridurre emissioni di particolato;
6. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

**in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – colore arancio e del livello di allerta 2 – colore rosso, si aggiungono le seguenti limitazioni:**

- divieto di utilizzare generatori di calore e stufe ad uso civile (generatori a servizio di edifici classificati in base al DPR 412/1993 con la sigla E.1- residenza e assimilabili) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe di prestazione emissiva **inferiore a 4 stelle** (rif. DM 186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
- il divieto di effettuazione di falò tradizionali;
- il divieto di effettuare barbecue/preparazione di caldarroste all'aperto afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzando combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc);
- il divieto di effettuazione di fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D. Lgs. n. 123/2015;

**E' inoltre fatto**

## **O B B L I G O**

**di limitazione della temperatura media misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:**

A) a **massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive;

E.7 – edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili

B) **a massimi 17°C (con tolleranza di 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

### **Esclusioni dall'obbligo di abbassamento della temperatura ai sensi della presente ordinanza**

a. sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

b. edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

c. edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabili;

d. edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

e. eccezioni di legge.

**In caso di raggiungimento del livello di allerta 1- colore arancio e livello di allerta 2-colore rosso, la temperatura media degli edifici indicati al punto A) dovrà essere ridotta di ulteriore 1°C (con tolleranza di 2°C).**

## **I N F O R M A**

- L'aggiornamento del P.R.T.R.A. prevede:

misura AG3a

il divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta come definiti nel bollettino agrometeo – nitrati (che include le informazioni sulle criticità del PM 10) fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato, o spandimento rasoterra su superfici a prato. (Allegato A D.G.R.V. n. 813 del 22 giugno 2021 art. 5 comma 3 lett. n.) dal 01 ottobre 2025 al 15 aprile 2026;

misura AG3c

obbligo di interrimento contestuale dei letami zootecnici e assimilati in Zona di Vulnerabilità dei Nitrati con esclusione dei prati permanenti o stabili. (Allegato A D.G.R.V. n. 813 del 22 giugno 2021 art. 4 comma 6). Si riportano gli obblighi stabiliti relativamente all'interrimento dei reflui zootecnici al fine di contrastare le emissioni in atmosfera (vedi l'All. A alla DGR n. 813/2021):

- articolo 4 comma 6, in caso di aratura, l'incorporazione di letame dovrà essere effettuata entro le 24 ore successive alla distribuzione;
- a partire dal 2024, nelle ZVN, il Veneto introduce azioni e dal 2025 obblighi di interrimento contestuale del letame nel rispetto delle misure rafforzative approvate con DGR 837/2023:
  1. Obbligo di interrimento immediato per il letame AVICOLO (pollina) dal 1° gennaio 2025;
  2. Obbligo di interrimento immediato per le aziende utilizzatrici di DIGESTATO agrozootecnico e agroindustriale di cui al PDA dal 1° gennaio 2026;



3. Obbligo di interrimento immediato per il comparto SUINICOLO e altre specie (escluso bovino/bufalino) dal 1° gennaio 2027.

## **I N V I T A**

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, pubblici esercizi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso, comunicanti con l'esterno, ai rispettivi locali, a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi;

## **A V V I S A**

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato

La violazione del divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 3000, come stabilito dall'articolo 10, comma 4, del DL 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 103/2023 qualora il Comune di Verona sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro la scadenza imposta ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 8 del suddetto decreto.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

L'Amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì attraverso il portale istituzionale (<https://www.comune.verona.it>) ed altri strumenti informativi al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate sul presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Il Sindaco potrà adottare ulteriori provvedimenti qualora ritenga sussistano le condizioni che ne comportino la necessità anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

I Dirigenti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Direzione SUAP SUEP, Direzione Commercio e Manifestazioni, Ufficio Comunicazione Web, Servizio Ufficio Stampa, Direzione Edilizia Pubblica e Direzione Comunicazione URP, provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.

*Firmato digitalmente da :*

IL SINDACO  
DAMIANO TOMMASI